



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM – Ufficio Legislazione

Nr. 108/125-18-1-1975 di prot.

Roma, 22 marzo 2017

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 24 NOVEMBRE 2015.
ISTITUZIONE DEL “DOPPIO CERTIFICATO” MEDICO.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO**
COMANDO STAZIONE (COMPRESO) **LORO SEDI**

RIFERIMENTI NORMATIVI


- Artt. 748 e 1059 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
- Art. 20 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- Decreto del Ministro della Difesa in data 24 novembre 2015.
- Circolare n. M D SSMD REG2016 0099834 del 13.7.2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare.

1. Il decreto in oggetto e la successiva circolare emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare (allegati) disciplinano le modalità con cui il personale assente dal servizio per malattia deve far pervenire al proprio Reparto, senza ritardo¹, la certificazione medica redatta da medici che non fanno parte della Sanità Militare, prescrivendo altresì la trasmissione separata del *certificato medico contenente diagnosi e prognosi* e di quello contenente *la sola prognosi* (cd. *doppio certificato*).
2. In particolare l'Ispettorato Generale della Sanità Militare, nelle more dell'attivazione per il personale militare delle procedure di trasmissione telematica dell'INPS, vigenti per gli altri lavoratori, prevede che i certificati debbano essere:
 - trasmessi assicurando l'*avvenuta ricezione* e garantendo la separazione tra i due certificati, con il sistema della “doppia busta” o “doppia e-mail”, per evitare che personale non autorizzato abbia cognizione della diagnosi;
 - consegnati a mano al Reparto di appartenenza ovvero spediti tramite posta raccomandata o inviati tramite *e-mail*, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. Allo scopo di contemperare tali disposizioni con le peculiarità dell'Arma, riducendo al massimo le incombenze a cura del personale interessato e garantendo la tempestività delle comunicazioni, sono state individuate -in via sperimentale- ulteriori forme di trasmissione che, a factor comune, non comportano oneri economici per gli interessati e prevedono:
 - la consegna al Comando Stazione Carabinieri competente sul luogo ove il militare trascorre il periodo di malattia, mediante consegna a mano del *certificato con la sola prognosi*, che la Stazione invierà con *DocsPA* al Reparto di appartenenza del militare, e la consegna in “busta chiusa” del *certificato con diagnosi e prognosi*, che la Stazione invierà all'Infermeria competente tramite servizio postale;

¹ Ai sensi dell'art. 748 del D.P.R. n. 90 del 2010.

- la trasmissione telematica di un'unica *e-mail*, dal proprio account privato (anche non PEC), nel cui oggetto siano esplicitati grado/cognome/nome e Reparto di appartenenza, diretta esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato presso l'infermeria di riferimento (ELENCO IN ANX.1), al quale viene preposto esclusivamente personale abilitato ad avere cognizione della diagnosi e che avrà il compito di trasmettere successivamente, al reparto di appartenenza del militare, il solo *certificato recante la prognosi*.
4. La presente circolare, le cui disposizioni decorrono dal 10 aprile p.v., ad avvenuta attivazione a cura dei Comandi di Corpo degli *account* di posta elettronica dedicati presso le infermerie, sarà pubblicata in area *intranet* nell'ambito del COMPENDIO TELEMATICO SULLA NORMATIVA INTERNA RIFERITA AL PERSONALE.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Enzo Bernardini)



M_D SSMD REG2016 0099834 13-07-2016

M_D GUDC 0045280 26-11-2015



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, che prevede il dovere per il militare, nei casi di assenza per motivi di salute, di trasmettere, senza ritardo, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego, previa individuazione, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, delle modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato nonché le specifiche misure volte a garantire che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare;
- VISTO l'articolo 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, che nell'individuare i dati sensibili - concernenti le assenze per motivi di salute e di famiglia - che il Ministero della difesa tratta ai fini della gestione del rapporto di impiego del proprio personale, prevede la possibilità che il competente organo della sanità militare tratti i dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare assente per motivi di salute;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento agli articoli 20 e 22 in materia di trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici;
- VISTA la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14 giugno 2007, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";
- SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione dell'8 ottobre 2015;
- RAVVISATA la necessità di adottare il decreto di cui all'articolo 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, allo scopo di formalizzare l'adozione del sistema del doppio certificato;

0044 000 11 44 844 5 COB 35012C00011

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) organo sanitario militare competente: l'organo del Servizio sanitario militare di riferimento del Comando dell'ente, distaccamento o reparto che impiega il militare;
 - b) militare: il personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri;
 - c) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 2

(Ambito applicativo)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità con le quali il personale militare assente dal servizio per motivi di salute presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e uno contenente sia la diagnosi che la prognosi dell'infermità, nonché le misure atte a garantire che i dati personali sulla salute contenuti nel certificato recante anche la diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (di seguito: Codice), dai soli organi sanitari militari competenti per i quali la conoscenza degli stessi risulta indispensabile per la verifica della persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare nonché, nell'ambito dei medesimi organi, al personale formalmente preposto alla trattazione e designato ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice.

Art. 3

(Certificazione di malattia)

1. Il personale militare che non è in condizioni di prestare servizio per motivi di salute può farsi rilasciare apposite certificazioni dal medico che abbia accertato tale condizione, ovvero recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria militare.

Art. 4

(Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute)

1. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare trasmette senza ritardo al Comando dell'ente, distaccamento o reparto che lo impiega:
 - a) il certificato medico recante la sola prognosi lavorativa dell'infermità;
 - b) il certificato medico recante sia la diagnosi che la prognosi dell'infermità.
2. Nelle more della emanazione del decreto, di cui all'articolo 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per l'individuazione delle modalità per la trasmissione telematica dei certificati medici agli organi sanitari militari competenti e, comunque, nei casi in cui questa sia impossibile per ragioni tecniche o altro impedimento,

il militare trasmette i certificati di cui al comma 1, con ogni mezzo che possa assicurarne l'avvenuta ricezione.

3. Entrambi i certificati di cui al comma 1, lett. a) e b), sono inviati dal militare al Comando dell'ente, distaccamento o reparto che lo impiega in una unica busta che contiene al suo interno una ulteriore busta chiusa recante la dicitura "*contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato*" ben visibile e stampigliata su entrambi i lati. Nella prima busta è inserito il certificato contenente la sola prognosi, mentre nella seconda busta chiusa, al fine di garantire che la stessa venga aperta solo dal personale sanitario incaricato del trattamento, è posto il certificato che riporta sia la diagnosi che la prognosi dell'infermità. Il Comando dell'ente, distaccamento o reparto che riceve la busta provvede, per il tramite di personale formalmente designato e incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 30 del Codice, a trattare i dati contenuti nel certificato contenente la sola prognosi lavorativa dell'infermità e, senza aprirla, a consegnare con tempestività al competente organo sanitario militare la busta che contiene il certificato recante diagnosi e prognosi.

Art. 5

(Gestione dei dati personali sulla salute da parte dell'organo sanitario militare competente)

1. I dati relativi alla diagnosi devono essere trattati dai soli organi sanitari militari competenti e non possono in alcun modo essere trascritti nei documenti caratteristici, matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte degli organi sanitari militari competenti e autorizzati è effettuato per la finalità di cui all'articolo 1059, comma 6-bis, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali prevista dal Codice.

2. Il responsabile dell'organo sanitario militare competente, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 748, comma 2, del decreto n. 90 del 2010, sulla base delle informazioni contenute nel certificato medico recante la prognosi e la diagnosi della infermità del militare nonché di ogni altra informazione in suo possesso - legittimamente acquisita nell'ambito dei compiti istituzionali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'indispensabilità della stessa in relazione alla specifica finalità del trattamento - comunica tempestivamente al Comando dell'ente, distaccamento o reparto che impiega il militare le eventuali indicazioni o controindicazioni all'impiego. Tale comunicazione contiene i soli dati riguardanti l'inidoneità indispensabili all'adozione dei necessari provvedimenti ed è redatta in modo tale da non riportare elementi riguardanti la la diagnosi e ogni altra informazione eccedente gli scopi di cui all'articolo 1059, comma 6-bis, del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 80. In caso di dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo della sanità militare competente ne dispone l'invio alle Commissioni mediche competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute rispetto del principio di indispensabilità.

Il Ministro della Difesa


MINISTERO DELLA DIFESA - 2010/15 MARZO 2010 N. 90

Art. 6

(Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno degli organi sanitari militari)

i. I responsabili degli organi sanitari militari competenti alla trattazione dei dati personali sulla salute relativi alle certificazioni mediche contenenti la diagnosi e la prognosi dell'infermità conformano il trattamento degli stessi alle previsioni del Codice e impartiscono disposizioni scritte al riguardo, anche con riferimento al personale autorizzato alla trattazione e conservazione dei certificati recanti sia la prognosi che la diagnosi.

Roma, 24 NOV. 2015

IL MINISTRO


M_D SSMD REG2016 0099834 13-07-2016



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

Id.: IGESAN/PS-16/X (58)
(da citare nella risposta)

PEC: Col. L. LISTA – Tel. 5.9012

Allegati: 1
Annessi: 1

OGGETTO: Decreto del Ministro della difesa 24 novembre 2015 recante le modalità per l'adozione del sistema del doppio certificato per il personale di cui all'art. 748, comma 2, del Testo Unico dell'Ordinamento Militare (TUOM), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

A INDIRIZZI IN ALLEGATO


- ~~~~~
1. In merito alla tematica in oggetto, si evidenzia che il 24 novembre 2015, il Sig. Ministro della Difesa, a mente dell'art. 748 del TUOM, ha approvato il decreto che disciplina le modalità con le quali il personale militare della Difesa, assente dal servizio per motivi di salute, presenta la relativa certificazione medica. Il decreto, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, armonizza gli articoli del TUOM con il "Codice in materia di protezione dei dati personali", Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la successiva delibera del Garante n. 23 del 14 giugno 2007.
 2. Destinatario della presente circolare è il personale militare delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri; inoltre, si evidenzia che, ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, per "organi sanitari militari competenti" sono da considerarsi le infermerie o gli altri servizi sanitari, previsti negli ordinamenti di FA/CC, di riferimento dell'Ente in cui il militare presta servizio, nell'ambito della sanità militare di aderenza.
 3. Il citato Decreto introduce il sistema del cosiddetto "doppio certificato", secondo cui il militare assente per malattia deve farsi rilasciare dal medico che abbia accertato tale condizione due certificati:
 - uno recante la sola prognosi da consegnare al Comando del proprio Ente di appartenenza;
 - un secondo in cui è trascritta anche la diagnosi della patologia, da consegnare, in busta chiusa, allo stesso Comando per l'attenzione del dirigente sanitario di riferimento dell'Ente; la conoscenza della diagnosi da parte del dirigente sanitario risulta indispensabile ai fini della verifica della persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare.
 4. Il militare assente per malattia può farsi rilasciare la doppia certificazione dal:
 - medico che abbia accertato tale condizione (medico di famiglia o del Servizio sanitario nazionale, medico libero professionista);
 - medico della struttura sanitaria militare ove si è recato per tale adempimento.
 Ciascuna FA/CC provvede a rendere note le strutture sanitarie militari competenti al rilascio di tali certificazioni, informando questo Ispettorato Generale.

/..

5. Nelle more della definizione della trasmissione telematica dei certificati medici agli organi sanitari militari, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ex art. 748 del DPR 15 marzo 2010, n. 90) il personale militare deve far pervenire, "senza ritardo", all'Ente in cui presta servizio:
- consegnata "a mano" o tramite raccomandata, una busta contenente:
 - il certificato in originale con prognosi, per il Comando dell'Ente di appartenenza;
 - una ulteriore busta chiusa, sulla quale sia riportata l'indicazione "contiene dati sensibili visibili solo al personale sanitario autorizzato", contenente il certificato in originale riportante anche la diagnosi: il Comando provvede a consegnare tempestivamente tale busta al dirigente sanitario di riferimento che ne prende visione, per gli adempimenti sanitari di competenza;
 - oppure due e-mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comando di appartenenza di cui:
 - una e-mail con in allegato la copia digitale del certificato medico riportante la sola prognosi;
 - una seconda mail, avente all'oggetto l'indicazione "contiene dati sensibili visibili solo al personale sanitario autorizzato" ed. in allegato, il certificato contenente anche la diagnosi che il Comando provvede ad inoltrare al dirigente sanitario di riferimento.
- In questa evenienza, i certificati in originale devono essere comunque poi consegnati presso il competente ufficio e organo sanitario dell'Ente di appartenenza al rientro dalla malattia.
- Le FA/CC devono provvedere alle modalità tecniche di ricezione di detti certificati nel rispetto della privacy in modo che possa accedere alla lettura della diagnosi il solo personale medico della struttura sanitaria militare competente.

6. I dati relativi alla diagnosi riportata sul certificato medico devono essere utilizzati dal competente organo della sanità militare di FA/CC per le finalità dirette ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazione all'impiego.
- In caso di dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica del militare, sono adottati i provvedimenti conseguenti previsti dalla circolare di DIFESAN n.5000 del 2007, compreso l'invio presso le Commissioni mediche ospedaliere.
- Nell'ambito di tale attività, in relazione alla certificazione medica rilasciata sia dal medico militare che civile, è necessario che l'Organo sanitario comunichi al Comando dell'Ente se i giorni di assenza sono dovuti a patologia:
- riconosciuta dipendente da causa di servizio, indicandone il relativo provvedimento di riconoscimento: in tale fattispecie, in presenza di più patologie certificate non tutte riconducibili ad infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, occorre indicare a quale di esse è attribuibile, se del caso in misura prevalente, la inabilità temporanea al servizio;
 - per la quale il militare ha effettuato o effettua terapie salvavita;
 - contratta in servizio in missioni internazionali (art. 881, comma 3 del COM);
 - riconducibile a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio.
7. Per quanto sopra, la presente circolare viene inviata, con in allegato il citato Decreto, a codesti Stati Maggiori di FA/CC, do Generale CC e Organi di vertice di Sanità delle FA/CC, al fine della capillare diffusione del documento, per agevolare l'osservanza da parte di tutto il personale militare.

d'ordine
L'ISPETTORE GENERALE
(Gen. Isp. Capo CS Arm Enrico TOMAO)



ELENCO INDIRIZZI

A

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO Comando di Sanità e Veterinaria	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE Servizio Sanitario	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Direzione di sanità	ROMA

e per conoscenza,

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare ROMA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Sala Medica

Diramazione Interna
Ufficio del SCa.SMD
I Rep. SMD
UGAG

1



ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEL "DOPPIO CERTIFICATO"

ELENCO INDIRIZZI DELLE INFERMERIE ABILITATI A RICEVERE I CERTIFICATI MEDICI

COMANDO	INDIRIZZO E-MAIL	COMPETENZA
Comando Generale – Reparto Autonomo	cgrepautinf@carabinieri.it	Esigenze reparto e personale della Compagnia CC Parioli.
Scuola Ufficiali – Roma	scufdiagnosi@carabinieri.it	Esigenze reparto
Scuola Marescialli e Brigadieri - Firenze	scfdiagnosi@carabinieri.it	Scuola e reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di GR, SI e AR.
2^ Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri – Velletri	scvldiagnosi@carabinieri.it	Reggimento, ISTI e reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nel territorio del Gruppo di Frascati (esclusi quelli delle organizzazioni mobile e speciale e per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
Legione Allievi Carabinieri – Roma	lgdiagnosi@carabinieri.it	Legione, reparti in sede e di ogni organizzazione funzionale (esclusi quelli dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) dislocati nella Provincia di VT e nel territorio del Gruppo di Ostia (per quest'ultimo con esclusione anche di quelli dell'organizzazione mobile e speciale).
Scuola Allievi Carabinieri – Campobasso	sccbdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di CB e IS.
Scuola Allievi Carabinieri – Iglesias	scigdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nei territori delle Compagnie di Iglesias, Villacidro e Carbonia.
Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria	scrcdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Provincia di RC.
Scuola Forestale Carabinieri – Cittaducale	scdddiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Provincia di RI.
Legione Piemonte e Valle d'Aosta	lgpvadiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di TO (ad esclusione del 1° Rgt. Piemonte), AT, AL, BI, VC, NO, VB e CN.
Legione Liguria	lgligdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Liguria.
Legione Lombardia	lgmbdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Lombardia.
Legione Trentino AA	lgtadiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Trentino A.A.(ad esclusione del 7° Rgt. T.T.A. e del 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano).
Legione Veneto	lgvntdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di PD, RO, VR, TV e BL.
Legione Friuli Venezia Giulia	lgfvgdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di UD e PN.
Legione Emilia Romagna	lgermdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Emilia Romagna.
Legione Marche	lgmrmdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Marche.
Legione Toscana	lgtsdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di FI (ad esclusione della Scuola Mar. e Brig.), LU, MS, PT, e PO.
Legione Umbria	lgumbdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Umbria.
Legione Lazio	lglazdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di RM , LT e FR (ad esclusione di quelli espressamente assegnati ad altra infermeria).
Legione Sardegna	lgsrddiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di CA (ad esclusione dei reparti dislocati nei territori delle Compagnie di Iglesias, Villacidro e Carbonia), SS, NU e OR.
Legione Abruzzo Molise	lgabmdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di CH, AQ, TE e PE.



ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEL "DOPPIO CERTIFICATO"

Legione Campania	lgcmpdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di NA (ad esclusione del 10° Rgt. Campania), SA e BN.
Legione Puglia	lgpgldiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di BA (ad esclusione dell'11° Btg. Puglia), FG e TA.
Legione Basilicata	lgbsldiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Regione Basilicata.
Legione Calabria	lgclbdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di CZ, CS e KR.
Gruppo Operativo Calabria	gocdiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Provincia di VV.
Legione Sicilia - Palermo	lgscldiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di PA, TP, AG, CL e EN.
Legione Sicilia - Messina	lgslmediagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di ME, CT, SR e RG.
Comando Unità Mobili e Specializzate	umsdiagnosi@carabinieri.it	Reparti delle organizzazioni mobile, speciale e di PM dislocati nella Provincia di Roma.
1° Reggimento Piemonte	btgl1diagnosi@carabinieri.it	Reggimento e reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Provincia di AO.
4° Battaglione Veneto	btg4diagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Provincia di VE.
10° Reggimento Campania	btg10diagnosi@carabinieri.it	Reggimento, reparti in sede e di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di CE e AV.
11° Battaglione Puglia	btg11diagnosi@carabinieri.it	Battaglione, reparti in sede e di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di BR e LE.
1° Reggimento Paracadutisti Toscana	rgttuscaniadiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di LI, PI.
7° Reggimento Trentino Alto-Adige	rgt7diagnosi@carabinieri.it	Reggimento, reparti in sede e 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano.
13° Reggimento Friuli Venezia Giulia	rgt13diagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nelle Province di GO e TS.
Centro Eccellenza Stability Police Units	coespudiagnosi@carabinieri.it	Reparti di ogni organizzazione funzionale dislocati nella Provincia di VI.
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare	utfaaadiagnosi@carabinieri.it	Reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dislocati nell'ambito della Regione Lazio (esclusa la Provincia di RI).
Reggimento Corazzieri	rgtczdiagnosi@carabinieri.it	Esigenze reparto